

**Regolamento  
concernente gli emolumenti per le prestazioni dell'Ufficio del registro di  
commercio**

(del 16 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti l'ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio del 6 marzo 2020 (OEmol-RC) e l'articolo 10 della legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997,

**decreta:**

**Art. 1** L'Ufficio del registro di commercio riscuote i seguenti emolumenti:

1.	Allestimento di un estratto legalizzato di un ente giuridico	fr. 50.–
2.	Allestimento di un estratto legalizzato di un ente giuridico prima della pubblicazione dell'iscrizione nel FUSC	fr. 100.–
3.	Allestimento di esemplare di statuto legalizzato di un ente giuridico	fr. 50.–
4.	Allestimento di altre attestazioni	fr. 80.–
5.	Allestimento di copie semplici di notificazioni e documenti giustificativi (per singola iscrizione)	fr. 1.– per pagina min. fr. 10.– max. fr. 120.–
6.	Legalizzazione di notificazioni e documenti giustificativi (per singola iscrizione), supplemento alla cifra 5	fr. 50.–
7.	Legalizzazione di una firma	fr. 20.–
8.	Visione di notificazioni e documenti giustificativi	fr. 100.– all'ora
9.	Compilazione di notificazioni	fr. 150.– all'ora
10.	Avviso di rifiuto dell'iscrizione, esame preliminare di notificazioni e documenti giustificativi, e informazioni e pareri giuridici	fr. 250.– all'ora

**Art. 2** L'importo degli emolumenti per le prestazioni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento è retto dal diritto anteriore.

**Art. 3** Il regolamento concernente le tasse per le prestazioni del registro di commercio del 21 ottobre 2014 è abrogato.

**Art. 4** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Publicato nel BU **2020**, 395.